



**SETTORE**

Varie

**SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:  
OBBLIGO DI COMPUTO PER LE CARICHE SOCIALI**

**RIFERIMENTI**

- Ministero del Lavoro, Nota n. 7127 del 28 aprile 2015

**IN SINTESI**

*Con la Nota n. 7127 del 28 aprile 2015, il Ministero del Lavoro è intervenuto al fine di fornire chiarimenti in merito alla disciplina relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale, legata al superamento della soglia del 20 per cento di personale in nero, nonché a reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.*

*A riguardo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che ai fini del computo dei lavoratori utili al raggiungimento della soglia del 20 per cento prevista dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008, andranno sempre considerati i soggetti che rivestano qualsiasi carica sociale in ambito all'attività d'impresa, posto che contestualmente svolgano anche attività lavorativa a qualsiasi titolo in seno alla medesima.*

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA  
SULLA NORMATIVA  
COMUNITARIA



Il Ministero del Lavoro, con la **Nota n. 7127 del 28 aprile 2015**, è intervenuto in merito alla corretta individuazione delle c.d. micro imprese, nonché delle categorie di soggetti computabili ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione previsto dall'**art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008**.

La norma in esame chiarisce che l'**attività imprenditoriale** dovrà essere **sospesa** qualora si verifichi una violazione:



*“a) nell'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;*

*b) nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (...).”*

## CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro, con la Nota in esame, fornisce i necessari chiarimenti in relazione alla modalità di computo, nonché alla tipologia di **lavoratori computabili**, ai fini del raggiungimento della soglia del **20 per cento**, superata la quale opera la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Fermo restando che la disciplina normativa di riferimento (D.Lgs n. 81/2008) non presenta elementi di novità, si sottolinea che il Ministero assume una posizione chiara in materia di considerabilità di alcuni prestatori, all'interno di quelli computabili per il raggiungimento della suddetta soglia percentuale.



Nello specifico, viene precisato come i soggetti, i quali rivestano una qualsiasi **carica sociale** all'interno dell'**impresa**, benché in prima istanza sembrino esclusi *tout court* dal computo, in realtà vi rientrano in ragione della specifica modalità di svolgimento del loro ruolo, nonché dell'**assenza** in capo agli stessi di alcun **potere di gestione**.

Qualora tale **ruolo** venga svolto in **modalità attiva** e, conseguentemente, comporti l'**effettivo svolgimento di attività lavorativa** a qualsiasi titolo, il Ministero sostiene l'**obbligo** di considerare tali soggetti all'interno del **computo**.

In tale direzione, d'altro canto, si muove la disposizione di cui all'**art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008**, la quale esplicitamente sancisce che il lavoratore è la:



*“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione(...) Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; (...).”*

Fatta salva l'esclusione del provvedimento di sospensione per i casi in cui il lavoratore irregolare risulti essere l'unico occupato dell'impresa, Il Ministero rimarca altresì come la considerabilità del prestatore che rivesta cariche sociali risulti direttamente correlata a quelle **cariche sprovviste di poteri gestori**, escludendo da tale ambito tutti i soggetti che vedano confluire nella loro persona la figura di lavoratore con quella di amministratore con i poteri tipici del datore di lavoro. ■